



# **POLAR**

**POLIZZA VITA A PREMIO UNICO  
E CAPITALE RIVALUTABILE**

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

**NOTA INFORMATIVA**



**PREMESSA****A) DISCIPLINA DEL CONTRATTO****Il contratto è disciplinato dalle:**

- Condizioni di Assicurazione sulla vita;
- Condizioni particolari, nel caso di particolari esigenze e richieste dell'interessato.

Il contratto è inoltre disciplinato dalle norme legislative in materia.

**B) TERMINOLOGIA**

1. **SOCIETÀ**: l'impresa assicuratrice;
2. **CONTRAENTE**: chi stipula il contratto con la Società;
3. **ASSICURATO**: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto;
4. **BENEFICIARI**: coloro ai quali spettano le somme assicurate;
5. **PREMIO**: importo dovuto dal Contraente alla Società;
6. **RISERVA MATEMATICA**: l'importo accantonato dalla Società per fare fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

**Art. 1 - Obblighi della Società.**

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici dalla stessa firmate.

**Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato.**

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto devono essere esatte e complete.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

**Art. 3 - Decorrenza della garanzia.**

La garanzia decorre, a condizione che sia stato pagato il premio, dalle ore 24 della data di effetto indicata in polizza.

**Art. 4 - Pagamento del premio.**

Il presente contratto prevede la corresponsione di un premio unico anticipato di importo minimo non inferiore a L. 10.000.000.

Nel corso della vita contrattuale, il Contraente ha la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi, ciascuno per un importo minimo non inferiore a L. 5.000.000.

La data di effetto di ciascun premio è quella risultante dal documento di polizza e dalle eventuali appendici.

**Art. 5 - Prestazioni assicurate.**

Con il presente contratto la Società si obbliga a corrispondere, ai beneficiari designati, il capitale maturato quale risulta al momento dell'eventuale decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga.

Il capitale maturato è costituito dalla somma dei capitali assicurati iniziali e delle relative rivalutazioni calcolate secondo le modalità stabilite nel successivo art. 7.

Il capitale assicurato iniziale si ottiene sottraendo al premio unico versato, già al netto dell'imposta di assicurazione (2,5%) e dei diritti (L. 10.000), un importo, per spese di acquisizione e di amministrazione del contratto (caricamenti), pari alla percentuale riportata nel paragrafo 3 della Nota Informativa, in corrispondenza delle diverse classi di premio lordo.

**Art. 6 - Diritto di recesso e di revoca della proposta.**

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di effetto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio; alla comunicazione dovrà essere allegato l'originale di polizza, qualora già in possesso del Contraente.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio pagato al netto dell'imposta sulle assicurazioni, recuperando contestualmente le spese effettive sostenute per l'emissione del contratto, pari a L. 50.000.

Il Contraente, con le modalità illustrate al paragrafo 7 della Nota Informativa, ha inoltre la possibilità di revocare la proposta di assicurazione fino al momento in cui il contratto non sia concluso. In questo caso il premio eventualmente versato viene rimborsato al Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

**Art. 7 - Rivalutazione del capitale assicurato.**

Ad ogni anniversario della data di effetto del contratto, il capitale maturato si ottiene dalle operazioni di seguito descritte:

- a) il capitale maturato nel periodo annuale precedente viene maggiorato di un importo che si ottiene applicando allo stesso la misura della percentuale di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione;
- b) all'importo così ottenuto vengono sommati i capitali relativi ai versamenti aggiuntivi eventualmente effettuati nell'ultimo anno assicurativo, ciascuno rivalutato in base ai giorni che intercorrono fra la data di pagamento del rispettivo premio e quella della ricorrenza annuale della data di effetto della polizza, applicando la percentuale di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione;
- c) in caso di riscatto parziale, il capitale che sarebbe maturato alla successiva ricorrenza annuale in assenza di riscatto (precedente punto b), viene diminuito di un importo corrispondente all'ammontare del riscatto rivalutato per il periodo che intercorre fra la data di liquidazione e quella della suddetta ricorrenza annuale della data di effetto della polizza.

L'entità del capitale maturato verrà comunicata al Con-

traente tramite un Rendiconto annuale.

Viene comunque garantito un tasso minimo di rivalutazione pari al 3% annuo.

In caso di decesso dell'assicurato o di riscatto totale, in data diversa da una ricorrenza annuale, il capitale maturato si ottiene seguendo la metodologia di cui ai punti a), b) e c) e le necessarie rivalutazioni saranno effettuate pro-rata temporis, utilizzando la percentuale di rivalutazione di cui al punto B) 1 della Clausola di Rivalutazione e sostituendo la data dell'anniversario della data di effetto del contratto, rispettivamente con la data del decesso dell'assicurato o con la data della richiesta di riscatto.

## **Art. 8 - Riscatto totale.**

In qualsiasi momento il Contraente può ottenere, mediante richiesta scritta inoltrata alla Società, il riscatto del contratto, con conseguente risoluzione dello stesso.

Il valore di riscatto totale è pari al capitale maturato alla data di richiesta del riscatto stesso.

Nel caso in cui il diritto di riscatto totale venga esercitato nel corso del primo anno, la percentuale di rivalutazione sarà determinata secondo quanto previsto al punto B) 2 della Clausola di Rivalutazione.

## **Art. 9 - Riscatto parziale.**

È facoltà del Contraente, nel corso della vita contrattuale, richiedere uno o più riscatti parziali nei limiti del capitale maturato. Non è ammesso l'esercizio di più riscatti parziali nel corso dello stesso anno e comunque il numero di riscatti parziali, non può essere superiore a 15.

L'importo minimo di ogni riscatto parziale richiesto non può essere inferiore a L. 2.000.000.

Nel caso in cui il diritto di riscatto parziale venga esercitato nel corso del primo anno, la percentuale di rivalutazione, in occasione della prima rivalutazione, sarà determinata secondo quanto previsto al punto B) 2 della Clausola di Rivalutazione.

## **Art. 10 - Prestiti.**

Il Contraente può ottenere prestiti dalla Società nei limiti dell'80% del valore di riscatto maturato, al netto di quanto già riscattato. La Società indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

## **Art. 11 - Cessione, pegno e vincolo.**

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarne le somme assicurate.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla polizza o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti contraenti.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

## **Art. 12 - Beneficiari.**

Il Contraente può designare uno o più Beneficiari e revoca-

re o modificare in qualsiasi momento tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

1. dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
2. dopo la morte del Contraente, dagli eredi;
3. dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nel caso previsto al punto 1 e 2 le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

## **Art. 13 - Pagamenti della Società.**

L'erogazione delle prestazioni previste dal contratto o del valore di riscatto deve essere richiesta per iscritto alla Società, allegando la documentazione necessaria a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

*I documenti richiesti in caso di riscatto totale sono:*

- originale della polizza e degli atti di variazione emessi;
- fotocopia di un documento di riconoscimento del contraente.

*Il documento richiesto in caso di riscatto parziale è:*

- fotocopia di un documento di riconoscimento del contraente.

*I documenti richiesti per la liquidazione delle prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato sono:*

- originale della polizza e degli atti di variazione emessi;
- certificato di morte;
- fotocopia di un documento di riconoscimento dei Beneficiari;

• testamento in copia autentica, oppure certificato del Registro delle Successioni rilasciato dalla Cancelleria della Pretura/Tribunale (artt. 52 e 53 delle disposizioni attuative del c.c. e art. 622 c.c.) da cui risulti la presenza o meno di testamento e, in caso positivo, l'identità e la capacità giuridica degli eredi.

In assenza di testamento dichiarazione sostitutiva dell'Atto Notorio rilasciato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4/1/68 che si è aperta successione legale, in cui siano specificati nome, cognome e data di nascita di ciascun erede e da cui risulti la non esistenza del testamento stesso;

- stato di famiglia integrale dell'Assicurato, qualora in polizza siano indicati, quali Beneficiari in caso di morte, "gli eredi legittimi e/o testamentari";
- copia autentica del Decreto del Giudice Tutelare che autorizza la riscossione ed esonera la Compagnia da ogni responsabilità in ordine all'eventuale reimpiego, nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano minori o incapaci.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società liquida la somma dovuta entro 30 giorni dal rice-

vimento della documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente Agenzia.

### **Art. 14 - Opzioni.**

Su richiesta del Contraente, il Capitale pagabile in caso di riscatto totale potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

- a) rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile fino a quando resterà in vita l'Assicurato;
  - b) rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia;
  - c) rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.
- Le rendite vitalizie di cui ai precedenti punti a), b) e c) verranno rivalutate annualmente, alla ricorrenza annuale della data di effetto della polizza sommando, alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente, l'importo che si ottiene applicando a quest'ultima la percentuale di rivalutazione, applicabile alla rendita di opzione a scadenza, di cui al punto A1) della Clausola di Rivalutazione.

### **Art. 15 - Tasse ed imposte.**

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

### **CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE**

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita per le quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate secondo le modalità appresso indicate; a tal fine la Società utilizzerà i risultati conseguiti con la specifica Gestione Speciale PREVIDENZA e SICUREZZA secondo quanto previsto dal relativo Regolamento.

Nel seguito, per anno di esercizio deve intendersi, così come stabilito al punto 3) del Regolamento, il periodo dei dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza annuale della data di effetto.

### **A) TASSO DI RIVALUTAZIONE - PERCENTUALE DI RIVALUTAZIONE**

Al termine di ciascun esercizio verrà determinato il tasso di rivalutazione la cui misura sarà pari ad almeno l'85% del tasso annuo di rendimento finanziario ottenuto nell'anno di esercizio stesso.

La percentuale di rivalutazione sarà pari al tasso di rivalutazione e, in ogni caso, non sarà mai inferiore al 3% annuo.

Nel caso delle rate annuali di capitale rivalutabili di cui all'art. 16, punto d), la percentuale di rivalutazione sarà pari al tasso di rivalutazione.

### **A1) RENDITA DI OPZIONE IN CASO DI RISCATTO TOTALE - TASSO DI RIVALUTAZIONE - PERCENTUALE DI RIVALUTAZIONE**

Nel caso di esercizio delle opzioni di rendita di cui all'art. 14, punti a), b) e c) delle Condizioni di Assicurazione, la percentuale di rivalutazione sarà pari al valore che si ottiene scontando per un anno il tasso di rivalutazione di cui sopra in funzione del tasso di interesse minimo garantito (tasso tecnico), pari al 3%, già conteggiato nel calcolo dei valori di conversione in rendita.

### **B) MODALITA' DI RIVALUTAZIONE**

1. Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza le prestazioni saranno rivalutate in funzione della percentuale di rivalutazione di cui al precedente punto A) secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

La percentuale di rivalutazione relativa ad un anno di esercizio sarà utilizzata per rivalutare le prestazioni delle polizze la cui ricorrenza annuale della data di effetto cade nel quarto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio stesso.

Nei casi di riscatto o di decesso dell'Assicurato, la rivalutazione pro-rata temporis sarà effettuata utilizzando la stessa percentuale di rivalutazione impiegata per la rivalutazione delle prestazioni delle polizze per le quali la ricorrenza annuale della data di effetto cade nello stesso mese in cui è stato richiesto il riscatto o si è verificato il decesso dell'Assicurato.

2. Nei casi di riscatto parziale o totale nel corso del primo anno di vita della polizza, l'aliquota di retrocessione dell'85%, prevista al precedente punto A), viene ridotta al 70%.

### **GESTIONE SPECIALE PREVIDENZA E SICUREZZA: REGOLAMENTO**

1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome Gestione Speciale Lavoro ed indicata nel seguito con la sigla "PREVIDENZA e SICUREZZA".

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della "PREVIDENZA e SICUREZZA".

La gestione della "PREVIDENZA e SICUREZZA" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2) La gestione della "PREVIDENZA e SICUREZZA" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di

una società di revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 31/03/75 n. 136, la quale ne attesta la rispondenza al presente Regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla "PREVIDENZA e SICUREZZA", ogni rendimento annuo della stessa, rilevato mensilmente, come descritto al seguente punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

- 3) Il tasso annuo di rendimento finanziario della "PREVIDENZA e SICUREZZA" per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza di quell'esercizio al valore medio della "PREVIDENZA e SICUREZZA" stessa.

Per risultato finanziario si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della "PREVIDENZA e SICUREZZA" - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto degli oneri specifici degli investimenti e delle spese di certificazione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione "PREVIDENZA e SICUREZZA" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione stessa per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della "PREVIDENZA e SICUREZZA" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e

della consistenza media annua di ogni altra attività della "PREVIDENZA e SICUREZZA".

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella "PREVIDENZA e SICUREZZA" ai fini della determinazione del rendimento annuo della "PREVIDENZA e SICUREZZA" ed in relazione alla certificazione.

Per anno di esercizio si intende il periodo dei dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria della data di effetto della polizza.

- 4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide unicamente se espressamente richiamate nel testo dattiloscritto ed operanti in quanto compatibili con il titolo di garanzie prestate).

### CONDIZIONE PARTICOLARE N. 1:

#### Variazione periodo di richiesta prestiti - art. 10 Condizioni di Assicurazione

In conformità a quanto richiesto dal Contraente, il presente contratto non consente, in deroga alle disposizioni del corrispondente articolo inserito nelle Condizioni di Assicurazione (art. 10) la concessione di prestiti per la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di stipulazione.

**PREMESSA**

La presente nota informativa vuole contribuire a rendere più completa l'informazione sul contratto di assicurazione sulla vita denominata "POLAR", a prestazioni rivalutabili, collegato alla Gestione Speciale "PREVIDENZA e SICUREZZA".

La nota informativa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP, sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il D. Lgs. 17/3/1995 n° 174.

**A) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'**

**Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo.**

Compagnia Assicuratrice Quadrifoglio Vita S.p.A.  
Sede e direzione generale: 40128 Bologna (Italia), via Stalingrado n. 53/2°.

**B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO**

**1. Modalità di versamento.**

Per ottenere le prestazioni previste, il Contraente effettua un versamento iniziale, in una unica soluzione, per un importo di dieci milioni.

Il Contraente ha la possibilità di versare premi unici aggiuntivi in qualsiasi momento della vita del contratto; l'importo di ogni premio unico aggiuntivo non può essere inferiore a lire cinque milioni. In relazione a ciascun versamento aggiuntivo, la Società garantisce prestazioni che vanno a sommarsi a quella già prevista a seguito del premio versamento.

Nel caso di polizze distribuite attraverso sportelli bancari, il Contraente incarica la Banca di provvedere al pagamento dei relativi premi con addebito dell'importo sul proprio conto corrente. Qualora si verifichi l'estinzione del conto corrente, il Contraente potrà effettuare il versamento di premi unici aggiuntivi mediante ordine di bonifico, ad altra Banca, a favore della Società. La Compagnia Assicuratrice Quadrifoglio Vita, attraverso il proprio Ufficio Tecnico, fornirà le necessarie indicazioni operative ad ogni Contraente che ne faccia richiesta.

**2. Definizione della prestazione.**

La Società garantisce ai Beneficiari designati, a fronte del versamento del premio unico e degli eventuali premi unici aggiuntivi, la liquidazione del capitale maturato quale risulta al momento dell'eventuale decesso dell'Assicurato. In qualsiasi momento il Contraente può ottenere, mediante richiesta scritta inoltrata alla Società, il riscatto totale o parziale del contratto.

Il Contraente può, in caso di riscatto totale, in alternativa al capitale, scegliere:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile fino a quando resterà in vita l'Assicurato;

- una rendita vitalizia rivalutabile, certa per 5 o 10 anni: la rendita viene erogata all'Assicurato fino a quando resterà in vita. In caso di morte dell'Assicurato prima del 5° o del 10° anno, la Società pagherà comunque la rendita fino alla scadenza del periodo prescelto;
- una rendita vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di un'altra persona designata dal Contraente al momento dell'opzione (secondo Beneficiario). Tale rendita, reversibile totalmente o parzialmente, sarà erogata all'Assicurato finché questo è in vita e successivamente, dopo la sua morte, al secondo Beneficiario.

**3. Spese di acquisizione e gestione (caricamenti).**

Ogni premio versato viene diminuito di un importo percentuale trattenuto dalla Società per fare fronte ai costi di acquisizione e di amministrazione del contratto (caricamenti). L'ammontare di questa percentuale viene calcolato sul premio al netto dell'imposta di legge (2,50%) e dei diritti (L. 10.000) e varia in ragione del livello del premio versato. Il versamento netto viene suddiviso in scaglioni e su ogni scaglione viene applicata una percentuale di spese: alla parte di premio netto compresa tra 0 e 100 milioni viene applicato un caricamento del 5%; alla parte compresa tra 100 e 500 milioni un caricamento del 3%, mentre sulla parte superiore a 500 milioni un caricamento dell'1%.

**4. Modalità di calcolo e di attribuzione della rivalutazione.**

Il contratto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale, denominata "PREVIDENZA e SICUREZZA", separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito Regolamento riportato nel contratto. Il risultato della gestione è annualmente certificato da una società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.P.R. n° 136/75 per attestarne la correttezza.

La percentuale annuale di rivalutazione delle prestazioni, attribuita al contratto a titolo di partecipazione agli utili, non sarà inferiore all'85% del rendimento della Gestione Speciale "PREVIDENZA e SICUREZZA".

Poiché le somme attribuite annualmente a titolo di rivalutazione restano acquisite in via definitiva a favore dell'Assicurato, la conseguenza certa è la costituzione di un capitale crescente lungo tutta la vita del contratto. Il tasso di rivalutazione così attribuito, determina la progressiva maggiorazione del capitale.

Il livello di crescita sarà determinato dal tasso di rivalutazione annualmente riconosciuto. Viene garantito comunque un tasso minimo di rivalutazione del 3% annuo.

**Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto allegato, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in lire correnti, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.**

**5. Modalità di scioglimento del contratto/Riscatto.**

In qualsiasi momento il Contraente ha la facoltà di ottenere, mediante richiesta scritta inoltrata alla Società, il riscatto del contratto, con conseguente risoluzione dello stesso e liquidazione del valore di riscatto secondo le modalità indicate al paragrafo 6. Il Contraente ha inoltre la possibilità di richiedere uno o più riscatti parziali, con il limite di un riscatto all'anno.

Il Contraente può richiedere la quantificazione del valore di riscatto maturato inoltrandone richiesta scritta alla Direzione Generale - Ufficio Tecnico - di Compagnia Assicuratrice Quadrifoglio Vita, la quale si impegna a fornire puntuale riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Le modalità di calcolo del valore di riscatto (totale o parziale) sono indicate negli art. 8 e 9 delle Condizioni di Assicurazione.

Nel caso di riscatto parziale o totale nel corso del primo anno, l'aliquota di retrocessione riconosciuta è pari al 70% del rendimento della Gestione Speciale Lavoro.

Il riscatto non è consentito durante il periodo di pagamento della rendita vitalizia.

**6. Modalità di richiesta delle prestazioni.**

**Pagamenti della Società. Prescrizione.**

L'erogazione delle prestazioni previste dal contratto o del valore di riscatto (totale o parziale) deve essere richiesta per iscritto alla Società, allegando la documentazione elencata all'art. 13 delle Condizioni di Assicurazione.

La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

A fronte di fattispecie particolari, e comunque in caso di liquidazione per decesso dell'Assicurato, è opportuno prendere contatto con l'Ufficio Tecnico della Direzione Generale della Società che fornirà le indicazioni utili ad un rapido espletamento della pratica.

**7. Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta**

Il Contraente ha la possibilità di revocare la proposta di assicurazione mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla Società entro la data di effetto del contratto indicata sulla proposta stessa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società rimborsa al Contraente l'intero ammontare del premio eventualmente già versato.

Dopo la conclusione del contratto permane, in capo al Contraente, la possibilità di farne venire meno gli effetti mediante l'esercizio del diritto di recesso, che va comunicato alla Società con lettera raccomandata, da inviarsi entro 30 giorni dalla data di effetto. Ai fini dell'efficacia del recesso fa fede il timbro postale di invio. In questo caso la Società, entro 30 giorni dal ricevimento della

comunicazione, rimborsa al Contraente il premio versato, al netto dell'imposta sulle assicurazioni, recuperando contestualmente le spese effettive sostenute per l'emissione del contratto, pari a L. 50.000.

**8. Indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile.**

*Imposta sui premi*

I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad imposta ai sensi della Legge 29/10/1961 n. 1216 e sue successive modificazioni; tale imposta è, attualmente, del 2,50%.

*Detrazione fiscale dei premi*

Sui premi assicurativi vita, fino ad un importo massimo di lire 2.500.000, è consentita una detrazione d'imposta (attualmente pari al 19%) ai fini del calcolo dell'Irpef. Per potere beneficiare della detrazione è comunque necessario che il contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni e che il Contraente rinunci alla possibilità di richiedere prestiti per tale periodo minimo. Nell'importo ammesso ad usufruire del beneficio fiscale rientrano anche i premi per assicurazioni infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge.

In virtù della detrazione d'imposta, della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo della polizza risulta inferiore al premio versato, come esemplificato nel Progetto allegato.

Pertanto, in caso di riscatto prima che siano trascorsi cinque anni dalla sottoscrizione del contratto, l'ammontare dei premi sui quali è stata esercitata la detrazione fiscale, costituisce reddito soggetto a tassazione.

*Tassazione delle somme corrisposte*

Le somme percepite in dipendenza di assicurazione sulla vita sono:

- esenti da Irpef, Ilor e da imposta sulle successioni in caso di morte dell'Assicurato;
- soggette a ritenuta fiscale a titolo di imposta, in misura pari al 12,50% della differenza fra somma dovuta dalla Società ed ammontare dei premi pagati, in seguito a scadenza, riscatto totale o parziale, erogazione di rate annuali di capitale; tale aliquota si riduce del 2% per ogni anno di durata dell'assicurazione eccedente i dieci (ad esempio, dopo 15 anni l'imposta sarà pari all'11,25% e, dopo 20 anni, al 10%);
- soggette all'imposizione Irpef, limitatamente al 60% del loro ammontare, se percepite a titolo di rendita vitalizia.

**9. Impignorabilità e inalienabilità.**

Ai sensi dell'art. 1923 c.c., le somme dovute in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative all'azione revocatoria.

**10. Diritto proprio del Beneficiario.**

Il Contraente può designare uno o più Beneficiari che, ai

sensi dell'art. 1920 c.c., acquistano un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione: il diritto alla prestazione assicurativa resta estraneo al patrimonio del Contraente e, qualora egli sia anche Assicurato, in caso di sua morte, non si trasmetterà per successione e gli eredi non potranno vantare su di esso alcun diritto.

#### **11. Regole relative all'esame dei reclami.**

Il Cliente che non si ritenga soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Direzione Generale della Società che provvederà a fornire tutti i chiarimenti necessari.

È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo), con sede in Via Vittoria Colonna n. 39 - 00193 Roma.

#### **12. Legislazione applicabile.**

Al presente contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge italiana.

### **C) INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO.**

#### **Informazioni relative alla Società.**

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati alla lettera A).

#### **Informazioni relative al contratto.**

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 lett. B), qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

#### **Informazioni sulla rivalutazione delle prestazioni.**

Attualmente la Società comunicherà per iscritto al Contraente il livello del capitale maturato per effetto della rivalutazione riconosciuta.